

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Punteggio minimo e sottoscrizione dei verbali nei concorsi pubblici¹.

1. Il fatto

Il presente contributo trae spunto dalla pronuncia del TAR Lazio, Sez. Terza-bis, n. 9799/2021 che respinge il ricorso da parte di un candidato per essere stato escluso dalla graduatoria di merito del concorso straordinario Scuola secondaria di cui al Decreto direttoriale n. 510/2020, non avendo, lo stesso, superato la prova scritta. Il candidato propone a fondamento del ricorso una serie di motivazioni quali l'illegittimità costituzionale della Legge 159/2019 nella quale è previsto il punteggio minimo di 7/10 per il superamento della prova, la mancata previsione nel bando dell'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche, la non contestualità della firma del verbale da parte della Commissione, l'illogicità e l'incoerenza del giudizio finale rispetto alla griglia di valutazione.

La sentenza del giudice fornisce importanti spunti di riflessione per ciascuna delle motivazioni proposte dal ricorrente, delineando un quadro preciso e dettagliato oltre a definire non necessaria la contestualità nell'apposizione della firma da parte dei membri della Commissione nominata nei verbali.

2. La posizione del giudice

Il giudice, nell'accogliere la richiesta del Ministero dell'istruzione, costituitasi in giudizio con richiesta di respingimento del ricorso, si esprime dichiarando insussistenti i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale² della previsione della legge n. 159/2019 in quanto non si ravvisano comprovate evidenze circostanziate a supporto della richiesta. Il giudice ricorda che nell'individuazione del punteggio minimo di 7/10 non si rileva alcun vizio di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta in quanto tale

¹ Ha collaborato alla stesura del presente documento Claudia Caprodossi Università di Camerino

² Il giudice precisa, infatti, che il legislatore nel definire i punteggi minimi che consentono il superamento della prova, può utilizzare la massima discrezionalità nei limiti della ragionevolezza e logicità. Occorre infatti prendere in considerazione il contemperamento di più interessi quali ad esempio l'elevato numero delle domande, la necessità di selezionare docenti qualificati e preparati, individuare un numero di docenti adeguato all'offerta formativa che deve essere soddisfatta.

scelta, oltre a far parte dell'ampia discrezionalità di cui gode l'azione amministrativa, coincide con la necessità di individuare i soggetti più meritevoli all'interno di un ipotizzabile elevato numero di partecipanti rispetto ai posti banditi³. Il giudice inoltre afferma che non sia ipotizzabile una diversa lettura normativa per consentire *“di far rientrare i concorrenti esclusi all'interno della graduatoria degli ammessi alla successiva prova orale”*. La previsione di un punteggio minimo costituisce pertanto un parametro fondamentale per inserire un criterio di merito collegato alle prove svolte.

Con riferimento alla mancata previsione all'interno del bando della conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche, il giudice, ricordando che tale accertamento rientra nell'ambito normativo dell'art. 37 D.Lgs. 165/2001⁴, ribadisce quanto più volte affermato anche dalla recente giurisprudenza (Consiglio di Stato n. 3975 del 22 giugno 2020 e TAR Lazio, n. 8571/2021⁵) e che tale prova rileva esclusivamente sotto il punto di vista dell'idoneità, non concorrendo all'attribuzione del punteggio complessivo finale in favore del ricorrente. Da ultimo, il ricorrente stesso, *non potrebbe trarre alcun vantaggio specifico in relazione alla procedura concorsuale in oggetto dell'eventuale accoglimento del motivo di ricorso dallo stesso formulato*.

La pronuncia del giudice affronta inoltre un altro aspetto procedurale fondamentale nelle procedure concorsuali pubbliche, l'azione verbalizzante da parte della Commissione e nello specifico la sottoscrizione degli stessi processi verbali. È importante, tuttavia, ricordare come il Consiglio di Stato si è più volte espresso circa la funzione strumentale della verbalizzazione ed in particolare, ne ha definito il carattere probatorio⁶, per cui le irregolarità o carenze di verbalizzazione, non sono di per sé idonee ad inficiare la procedura fino a quando non sia stato validamente provato che ne sia compromessa; il verbale, infatti, non è atto collegiale ma solo un documento che attesta, con le dovute garanzie legali, il contenuto della volontà collegiale. Il vizio presentato dal ricorrente consistente nel fatto che la sottoscrizione del verbale non si sia svolta contestualmente, è privo di carattere invalidante e non può in alcun modo incidere sull'esito della prova concorsuale stessa. Il verbale attesta lo svolgimento e la sua sottoscrizione ne determina la veridicità, una sua contestazione dovrebbe rilevarsi

³ Cfr. Cons. Stato n. 5636 del 2015.

⁴ Art. 37 c. 1 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii *“A decorrere dal 1° gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese, nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere”*.

⁵ https://www.codau.it/images/ufficio_studi/Commento_8571_luglio_21.pdf.

⁶ Cfr. Cons. Stato Sez. II n. 4432 del 2019.

circoscrivendo il fatto all'interno dell'istituto della querela di falso. Interessante è l'analogia che il giudice traccia rispetto a qualsiasi altro atto contenente la manifestazione di volontà di un organo collegiale che possono essere anche diversi dall'atto scritto. Ne consegue che un difetto o la mancanza di verbalizzazione non comportano l'inesistenza dell'atto amministrativo poiché la volontà dell'organo, in questo caso la Commissione, è distinta dalla sua forma⁷. Per quanto riguarda invece il contenuto, esso costituisce la rappresentazione di fatti ed atti che dovranno essere conservati per i soli fini probatori e non vi è la necessità che la sottoscrizione avvenga contestualmente alla seduta dell'organo collegiale stesso. Tale impostazione sembra essere ormai consolidata nella giurisprudenza ed in tal senso il Consiglio di Stato si è più volte pronunciato.

Da ultimo il giudice rigetta anche l'ultima motivazione proposta dal ricorrente in relazione all'illogicità e all'incoerenza del giudizio finale rispetto alla griglia di valutazione. I criteri numerici rappresentano lo strumento idoneo per consentire di svolgere in modo corretto il giudizio della Commissione come esercizio discrezionale della propria attività tecnica discrezionale⁸. I criteri ed i parametri di giudizio stabiliti dalla Commissione seguono principi generali di economicità del processo valutativo e sono sintetizzati e prefissati come espressione di una predeterminazione e da essi è possibile desumere, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, essendo previsto quale limite la mancanza dei criteri di massima cui raccordare il punteggio assegnato e la contraddizione manifesta tra i criteri e il voto assegnato. Il voto numerico, attribuito alle prove scritte od orali dei candidati contiene in sé stesso la motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti; sotto il profilo della sufficienza motivazionale, infatti, la Commissione esaminatrice determina preventivamente dei criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto⁹.

⁷ Cfr. Cons. Stato Sez. IV n. 4373 del 2018.

⁸ Cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 02/10/2020, n.10032 e T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 01/03/2019, n. 2672.

⁹ Cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/11/2020, n.11435.